

===== COMUNE DI VITTUONE =====

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

REP. N. \_\_\_\_\_

CONCESSIONE GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO

"SANDRO PERTINI" DI VIA S. PERTINI N. 1 - PER IL PERIODO

DAL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_

L'anno \_\_\_\_\_ il mese di \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ in

comune di Vittuone presso la casa municipale sita in Piazza Italia civico 5,

TRA

Il Comune di Vittuone (di seguito Comune) con sede in Piazza Italia n. 5, codice fiscale

\_\_\_\_\_, partita IVA 00994350155 qui rappresentato dal Responsabile

del Settore \_\_\_\_\_, Dott. \_\_\_\_\_, nato a

il \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso la sede municipale, il quale dichiara di

agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente (in forza del decreto del Sindaco

di nomina n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

E

La Società sportiva \_\_\_\_\_ (di seguito concessionario), codice fiscale-

le/Partita I.V.A. \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n.

rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_ nella qualità di \_\_\_\_\_ che in-

terviene in nome, per conto e nell'interesse dell'Affidataria da lui stesso rappresentata in forza

del \_\_\_\_\_

=====PREMESSO=====

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ in esecu-

zione degli obiettivi assegnati e conformemente al progetto di servizio approvato con delibe-

razione G.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stata indetta apposita selezione pubblica per

l'affidamento in concessione della gestione del Centro Sportivo comunale denominato "Sandro Pertini" di via S. Pertini n. 1 per il periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, secondo quanto meglio precisato nel progetto tecnico, nel disciplinare di gara, nel bando di gara e nel capitolato d'appalto.=====

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ nel prendere atto delle risultanze di gara, come da verbale in data \_\_\_\_\_, la concessione della gestione del centro sportivo \_\_\_\_\_ è stata affidata, alle condizioni previste nel Capitolato tecnico prestazionale e nel progetto presentato in sede di gara, alla società \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ P.Iva.

=====

*CHE con note prot n. .... in data ..... sono state effettuate le comunicazioni a tutti i soggetti controinteressati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 9, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;=====*

Che è stata acquisita agli atti prot. N. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ l'attestazione del R.U.P. in relativa all'efficacia dell'aggiudicazione, nonché la dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interesse; =====

Tanto premesso, Comune e Concessionario come sopra costituiti e rappresentati convengono e stipulato quanto segue:

===== Art.1 - Oggetto del Contratto =====

Il Comune di Vittuone come sopra rappresentato da \_\_\_\_\_ affida alla \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ P.

Iva \_\_\_\_\_ che accetta nella persona del Sig. \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ della società \_\_\_\_\_ stessa, la gestione in concessione del Centro sportivo

	secondo le modalità stabilite nel presente contratto, nel capi-	
	tolato e nel progetto presentato in sede di gara intesi integralmente qui riportati ed allegati.	
	===== Art. 2 - Descrizione e consegna dell'impianto =====	
	Il centro Sportivo " _____ " di proprietà comunale è individuato catastalmente foglio	
	_____ mappale _____ ed è costituito da _____ come meglio evi-	
	denziato nella planimetria allegata "----" al presente contratto.	
	Gli immobili costituenti l'"Impianto sportivo _____" sono consegnati nello	
	stato di fatto e di diritto in cui si trovano, che l'Associazione dichiara di avere verificato e di	
	trovare di proprio gradimento. All'atto della consegna dell'impianto verrà comunque redat-	
	to, in contraddittorio tra le parti, un verbale di ricognizione ed un inventario dei beni mobili,	
	unitamente allo stato di consistenza degli immobili, degli spazi e delle attrezzature rela-	
	tivi.	
	===== Art.3 Durata del contratto =====	
	La durata effettiva della concessione, partendo da un <b>minimo di 12 anni</b> , sarà quella propo-	
	sta in sede di gara in base agli investimenti che il concessionario si impegna a realizzare e al-	
	le risultanze del Piano di Fattibilità Economica.	
	===== Art.4 – Obblighi del concessionario =====	
	Il Concessionario dovrà provvedere a proprie cure e spese	
	a) Alle prestazioni di cui all'art.5, 6 e 7 (parte I) del capitolato tecnico prestazionale,	
	b) sviluppo del progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di riqualificazione presentato	
	in sede di gara a livello di progetto definitivo/esecutivo secondo quanto previsto dal D.lgs.	
	n.50/2016 da presentare all'Amministrazione per la competente approvazione, entro quattro	
	mesi dalla sottoscrizione del contratto;	
	c) all'avvio dei lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo secondo il progetto definiti-	
	vo/esecutivo nel rispetto delle norme che disciplinano l'esecuzione dei lavori pubblici, entro	

tre mesi dall'approvazione dell'Amministrazione,

d) alla costituzione, nelle modalità di cui all'art. \_\_\_\_\_ del D.lgs. n.50/2016, di un'apposta garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo dei lavori di riqualificazione, la garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dei lavori e dev'essere costituita prima dell'inizio dei lavori e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo e del certificato di regolare esecuzione;

e) dare attuazione al programma di manutenzione ordinaria e straordinaria presentato in sede di gara;

f) all'acquisizione di pareri preventivi, nulla osta, certificazioni, collaudi e quant'altro necessario secondo le vigenti normative in materia, per gli interventi di riqualificazione e/o manutenzione straordinaria proposti in sede di gara;

g) alla stipula di polizza assicurativa che sollevi il Comune da ogni responsabilità civile e penale nei confronti di terzi, secondo le più dettagliate indicazioni dell'art. 10 (parte II) del capitolato.

Alla scadenza del presente contratto l'impianto dovrà essere restituito in buone condizioni, salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso ed alla vetustà; pertanto il concessionario si obbliga ad utilizzare l'impianto con riguardo e cautela onde evitare danni di qualsiasi genere. Il concessionario terrà comunque sollevato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose.

===== Art.5 – Varianti =====

Nessuna variante o miglioria potrà essere eseguita sugli immobili e attrezzature senza la preventiva autorizzazione del Comune.

Le opere di miglioria realizzate al termine del contratto resteranno di proprietà del Comune senza alcun indennizzo al concessionario.

===== Art. 6 – Diritti del concessionario =====

A fronte dei compiti ed egli oneri assunti a proprio carico, il concessionario avrà diritto

a) Ad incamerare tutti proventi conseguenti il pagamento delle tariffe d'uso da parte degli utilizzatori negli importi stabiliti annualmente in accordo con il Comune;

b) A svolgere all'interno dell'impianto attività commerciali e di somministrazione di bevande ed alimenti nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;

c) Ad utilizzare gli spazi all'interno per l'esercizio della pubblicità, previo nulla osta dell'Amministrazione.

===== Art.7 - Cauzione =====

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, il Concessionario ha costituito la cauzione definitiva dell'importo di €. \_\_\_\_\_ = mediante polizza fidejussoria n.

..... rilasciata da ..... Agenzia di .....in data  
.....=====

La predetta cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto.=====

Nel caso di inadempienze contrattuali, il Comune avrà diritto di avvalersi, di propria autorità, della cauzione come sopra prestata ed inoltre il contraente dovrà reintegrarla – nel termine che gli sarà prefissato – qualora il Comune abbia dovuto valersi di essa in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; =====

=====Art.7 Tracciabilità dei pagamenti =====

Il concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla concessione.

In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, il concessionario è tenuto, in particolare:

a) ad effettuare ogni transazione relativa alla concessione avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.a., esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall'art. 3 della legge n. 136/2010;

b) a comunicare i soggetti delegati ad operare su tale conto;

c) a utilizzare il CIG \_\_\_\_\_ comunicato all'Amministrazione nell'ambito dei rapporti con subcontraenti fornitori e prestatori di servizi impiegati nello sviluppo delle prestazioni della concessione. Il concessionario deve inserire nei contratti con i subfornitori specifica clausola con la quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subcontratto.

Nel caso in cui le transazioni non avvengano secondo le modalità di cui al comma precedente, il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3 della legge n. 136/2010.

===== Art.8 - Personale =====

1. In materia di personale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 (Parte II) del Capitolato tecnico prestazionale.

===== Art. 9 - Responsabilità =====

1. Tutte le responsabilità civili e penali inerenti a ciò che avviene all'interno dell'impianto sportivo sono a carico del concessionario che si obbliga con il presente atto al rispetto di tutti gli adempimenti di legge previsti per la sicurezza nell'esercizio degli impianti sportivi. Il concessionario terrà comunque sollevato il Comune da ogni responsabilità per danno a persone e cose connesse alla gestione dell'impianto nella sua interezza.

Il Concessionario è sempre responsabile, sia verso il Comune sia verso i terzi, di tutti i danni a persone o cose verificatisi nell'esecuzione del contratto, derivanti da cause ad esso imputate.

tabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo

carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di alcun compenso.

2. A tal fine Il Concessionario ha presentato, ai sensi dell'art.10 (parte II) del Capitolato

tecnico prestazionale, polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso

prestatori di lavoro n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ - Agenzia di

\_\_\_\_\_ acquisita agli atti prot. N. \_\_\_\_\_

===== Art.10 - Risoluzioni =====

1. In caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali l'Amministrazione procede con la risoluzione contrattuale, con le modalità di cui all'art. 15 (parte II) del Capitolato.

2. Costituisce, altresì, motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del

Codice Civile, la violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62 e del codice di

comportamento dei dipendenti del Comune di Vittuone approvato con deliberazione G.C.

n.193/2013 come previsto dall'art.9 del (parte II) del Capitolato.

===== Art.11 - Penalità =====

1. In caso di inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Concessionario si applicano le penalità di cui all'art. 13 (parte II) del Capitolato.

2. Si procederà all'applicazione delle penali, previa contestazione scritta al Concessionario dell'inadempimento indicando il termine per controdedurre. In caso di mancata risposta scritta

entro e non oltre 10 (cinque) giorni dalla contestazione, ovvero nel caso in cui gli elementi

giustificativi non fossero ritenuti validi, le somme dovute a titolo di penale dovranno essere

corrisposte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della contestazione, ovve-

ro dal motivato rifiuto del Concedente. Nel caso in cui le penali applicate non fossero pagate

dal concessionario il comune si avarrà della cauzione dovrà essere immediatamente reitegra-

ta.

3. In caso di mancata attuazione degli interventi di riqualificazione o mancato rispetto del cro-

noprogramma presentato in sede di gara, il Comune, previa diffida ad adempiere, procederà ad escutere la cauzione e alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

=====Art. 12 - Allegati =====

1. Costituiscono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati anche se non materialmente allegati:

1.1. il Capitolato tecnico prestazionale;

1.2. il progetto tecnico gestionale presentato dal Concessionario in sede di gara;

1.3 il progetto di riqualificazione e il cronoprogramma presentato in sede di gara;

1.4. le polizze di garanzia.

2. Il Concessionario dichiara di conoscere ed accettare integralmente i suddetti documenti, nonché tutte le norme generali e particolari che regolano i pubblici appalti ed altresì in generale tutte le circostanze principali e accessorie che possano influire sulla regolarità della concessione medesima.

=====Art.13 - Domicilio =====

Il contraente dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell'appalto il suo domicilio legale nel Comune di \_\_\_\_\_, ove verranno effettuate tutte le comunicazioni relative al presente contratto.

=====Art. 14 -Controversie =====

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al competente Foro di Milano.

===== Art.15 - Spese contrattuali =====

Il presente contratto redatto sotto forma di scrittura privata, è immediatamente impegnativo per le parti all'atto della sottoscrizione e sarà registrato solo in caso d'uso con spese a cura del richiedente. =====

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato in modalità elet-

tronica conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.L.gs 50/2016.

L'imposta di bollo è stata assolta mediante apposizione di complessive n. .... marche da bollo da € 16,00 sul formato cartaceo di tali documenti.

IL CONCESSIONARIO

IL RESPONSABILE DI SETTORE